



Citta' di Modica



E.I.

DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Data 31.03.2021

sessione URGENTE

Atto N. 23

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato, in sessione urgente, il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi mercoledì 31.03.2021.

Fatto l'appello nominale, dopo sospensione alle ore 20.30 risultano, alle ore 20.40

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita		X	Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco		X
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita	X	
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo		X
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti:20 consiglieri Assenti 4 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 43 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2021.", esecutiva, con cui si propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili precisando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2020 con la quale sono:

- state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 e precisamente:

Tipologia	Aliquota ‰
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).	2,00
Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).	7,60
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).	10,45

<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160/2019 non è ancora stato emanato;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di confermare per il 2021 le seguenti aliquote:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota %</i>
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).</i>	2,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60% a favore dello Stato e</i>	10,45

<i>2,85% a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 25/02/2021 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 02/03/2021;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 23 del 11/03/2021 assunto al protocollo dell'ente al n. 11756 del 11/03/2021

Visto il parere espresso dalla 3^a Commissione Consiliare in data 24/03/2021, prot. n. 14095 di pari data;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

Visto gli emendamenti proposto dal consigliere Agosta, assunti al protocollo dell'Ente al n.15242 del 31/03/2021 il cui testo è qui di seguito trascritto

EMENDAMENTI

Considerato che:

- a causa delle ripetute chiusure per prevenire le conseguenze della pandemia in atto molti cittadini possono trovarsi in condizioni di ristrettezze economiche;
- la legge consente ai Comuni la diminuzione delle aliquote in oggetto;

propone di aggiungere alla parte deliberativa i seguenti punti:

"Ibis. Di ridurre per l'anno 2021 del 20% le aliquote riportate nella tabella contenuta nella proposta di cui al superiore punto 1, allegata alla presente;

Itris. Di dare mandato agli uffici competenti di mettere in atto qualsiasi altro provvedimento necessario a consentire quanto deliberato al punto precedente," emendamenti a cui la posizione organizzativa ha dato riscontro con il parere per la regolarità tecnica trasmesso mezzo PEC all'ufficio di Presidenza di pari data e che si allega al presente atto, ed il parere negativo del Responsabile del Settore finanziario, le cui motivazioni saranno riportate nel verbale degli interventi che sarà pubblicato successivamente al presente atto;

Visto l'esito delle votazione sugli emendamenti proposti dal Consigliere Agosta, che qui di seguito è trascritto:

Consiglieri Presenti e votanti: 15 (esce dall'aula il cons Medica)
Voti favorevoli: 0
Voti contrario: 14 (conss.Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti Astenuti : 1 (cons. Agosta)

Con 0 voti favorevoli, 14 contrari e 1 astenuto, gli emendamenti proposti dal cons. Agosta sono respinti.

Visto l' esito della votazione sulla proposta deliberativa di cui al presente oggetto, qui di seguito trascritto

Consiglieri Presenti e votanti: 15
Voti favorevoli: 14 (conss. Minioto, Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)
Voti contrario: 0
Voti Astenuti : 1 (cons. Agosta)

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, pari a quelle vigenti nel 2020, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia	Aliquota ‰
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie calastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).	1,00

<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).</i>	2,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

2) di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

4) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi, dovendo provvedere nell'interesse dell'Ente, con successiva e unanime votazione che fa registrare quanto segue:

Consiglieri Presenti e votanti: 15 (risultano fuori all'aula al momento del voto i cons. Ruffino Alecci, Agosta e Morana)

Voti favorevoli: 13 (cons., Civello, Caruso, Di Rosa A., Covato G. Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Belluardo, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)

Voti contrario: 0

Voti Astenuti: 2 (cons. Minioto, Agosta)

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale



Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 02 APR 2021 al 17 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



E.I



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 22 FEB 2021.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
Anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 15,00
nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita
la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 7503 del 17.02.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE III

Fiscalità Locale – Entrate



Città di Modica

Prot. n. 7503 del 17 FEB. 2021

Oggetto: *Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2021.*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili precisando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2020 con la quale sono:

- state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 e precisamente:

Tipologia	Aliquota %
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).	2,00
Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).	7,60
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60% a favore dello Stato e 2,85% a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).	10,45
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,45
Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)	10,45
Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)	10,45
Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)	10,45
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).	10,45
Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,45

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021

e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160/2019 non è ancora stato emanato;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di confermare per il 2021 le seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquota ‰
<i>Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).</i>	6,00
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).</i>	1,00
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).</i>	2,00
<i>Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).</i>	7,60
<i>Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 2,85‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)</i>	10,45
<i>Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).</i>	10,45
<i>Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)</i>	10,45

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, che all'art. 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, pari a quelle vigenti nel 2020, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili:

Tipologia	Aliquota %
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019).	2,00
Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).	7,60
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60% a favore dello Stato e 2,85% a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).	10,45
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,45
Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 d. Lgs. n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)	10,45
Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)	10,45
Unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)	10,45
Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019).	10,45
Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,45

2) di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;


3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

4) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2021, delle aliquote IMU e delle detrazioni/riduzioni, nella misura di cui ai precedenti punti 1) e 2);

5) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6) di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000.


Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000:

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16/02/2021</u> Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>22 FEB 2021</u> Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2019. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto,

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 43
del 22 FEB 2021.

Il Segretario Comunale


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 22 FEB 2021

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 23 FEB 2021 al 10 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R.

44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 22 FEB 2021

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale